

COMUNE DI GRATTERI Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 05 del 28.01.2021

OGGETTO: Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 e ss. mm. ii. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019.

Esecuzione Immediata

L'anno duemilaventuno e questo giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala conferenze del Centro Diurno sito in Piazza Ungheria, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale prot. 481 del 26.01.2021, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di I^ convocazione.

Presiede la seduta la sig.ra Brocato Rosaria nella sua qualità di Presidente. Dei consiglieri comunali sono presenti n. 7 come segue:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	BROCATO Rosaria	X	7-1
2	SERPEGINI Ciro		x
3	SANTORO Francesco	X	
4	CIRRITO Nico	X	n
5_	TEDESCO Antonio	x	
6	AGOSTARO Mariacristina	x	
7	LA DUCA Renato	x	17
8	MARGIOTTA Stefania		x
9	TORNABENE Giacomo		X
10	DRAGO Dario	x	

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; ai sensi della legge regionale n. 30/2000 ha espresso parere <u>FAVOREVOLE</u>

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n.7

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 4 dell'O.d.g. avente ad oggetto "Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 e ss. mm. ii. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019.".

Il Sindaco coglie l'occasione per comunicare che la SRR Palermo provincia est che si occupa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sta per avviare la procedura di gara per l'affidamento del servizio poiché è scaduto il contratto in vigore con la Progitec. L'A.R.O Ambito di Raccolta Ottimale, costituito tra i comuni di Collesano, Gratteri e Isnello ha autorizzato una proroga contrattuale alla Progitec di 6 mesi, fino al 31 luglio, per consentire il tempo necessario alla SRR per definire la procedura di gara e il nuovo affidamento.

La ragioniera dott.ssa Purpura Maria Teresa illustra la proposta di deliberazione e spiega che si tratta di un adempimento obbligatorio dettato dall'art. 20 TUSP, il quale impone la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal comune di Gratteri al 31 dicembre 2019.

Il consigliere Santoro ricorda che nel 2018 vi era un'altra società in liquidazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria,

Acquisiti i pareri di cui all'art.12 della L.R. n.30/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano da n 7 consiglieri presenti e votanti, esito accertato dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati,

DELIBERA

- 1) Di approvare sulla base dell'art. 20 TUSP, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Gratteri, anche in via indiretta alla data del 31 dicembre 2019, così come risulta dalle schede Allegati A e B della proposta, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) Di accertare che in base al risultato della ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune di Gratteri, esistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni delle società:
 - SOSVIMA- quota partecipazione del Comune 1,22%

- SRR PALERMO PROVINCIA EST quota partecipazione del Comune 0.575%
- ECOLOGIA E AMBIENTE quota partecipazione del Comune 0,95%;
- 3) Di trasmettere la deliberazione a tutte le società partecipate del Comune;
- 4) Di comunicare l'esito della ricognizione contenuto nella delibera ai sensi dell'art. 17, D. L. n. 90/2014 e ss.mm.ii., convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero esclusivamente attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale del Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it;
- 5) Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 6) Di provvedere alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune della "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Gratteri effettuata ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 175/2016

DELIBERA

DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

La seduta viene chiusa alle ore 18.45



COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo C.F. 00550180822

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE.
REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.III RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
AL 31.12.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA – TRIBUTI

Premesso:

- che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 175/2016 e ss.mm.ii., Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, (di seguito TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette", predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che ai sensi dell' art. 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2019, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;
- che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
- o partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4 del DLgs. n. 175/2016;
- o società prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- o partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio:
- -- non superiore a € 500.000,00 per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018);
- non superiore a un milione di euro a partire dal 2020 sul triennio 2017/2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TUSP);
- o partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP;
- o necessità di contenere i costi di funzionamento e necessità di aggregazione di società diverse che svolgono le attività consentite all'art. 4;
- che vanno dimesse anche le partecipazioni che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP.;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale nr. 34 del 28/12/2018 con la quale questo Ente ha effettuato, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2018;

Richiamata, altresì, la Delibera del Consiglio Comunale nr. 02 del 22/04/2020 con la quale questo Ente ha effettuato, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2018;

Tenuto conto che l'art. 20 del **D.** Lgs. n. 175/2016 (TUSP) che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente", con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione, soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione" (art 20. co 1), entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, co 3)

Considerato:

- che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997";
- che il Comune può mantenere partecipazioni nelle società esclusivamente per lo svolgimento di una o più delle attività dell'art.4, comma2, del TUSP (a condizione che siano necessarie per le finalità istituzionali ex art.4, comma 1);
- altresì che le disposizioni del TUSP devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che la ricognizione è un adempimento obbligatorio;
 - Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall' Ente;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

Dato atto che per i motivi esposti, con riferimento alla data del 31/12/2019, Comune di Gratteri possiede le seguenti partecipazioni in via diretta:

- <u>SOSVIMA</u> Spa, C.F. 04533490829, con sede a Castellana Sicula, Via Risorgimento n.13B (promozione sviluppo locale) quota di partecipazione del Comune 1,22%
- <u>SRR PALERMO PROVINCIA EST</u>, C.F./P.IVA 06258150827, con sede legale in Piazza XXV Aprile,1 90018 Termini Imerese (PA), (organizzazione del territorio, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) quota di partecipazione del Comune 0,575%;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 4 comma 1, del TUSP le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'art.4, comma 2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- c) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016; ovvero che, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite it conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Richiamato il piano di razionalizzazione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie anno 2015, ai sensi dell'art.1, commi 61 e ss della L.190/2014, approvato con Determina Sindacale nr. 04 del 30.03.2015 e con deliberazione di C.C. nr. 17 del 08/04/2016 nonché la Deliberazione di C.C. nr. 42 del 09/10/2017 concernente la "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs 19 agosto 2016, nr. 175 e ss.mm.ii. – Ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016."

- <u>ECOLOGIA E AMBIENTE SpA</u>, C.F. 05160520820, con sede in via Falcone e Borsellino 100/D - 90018 Termini Imerese (PA), (Gestori di Pubblici Servizi Rifiuti solidi urbani) – quota di partecipazione del Comune 0,95%;

Tenuto conto che la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 31/12/2019 è stata effettuata in conformità alle indicazioni dettate dal MEF – Dipartimento del Tesoro – e dalla Corte dei Conti.

Richiamati:

- il D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

PROPONE

- 1. Di approvare la premessa e narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. Di approvare, sulla base dell'art. 20 TUSP, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Gratteri, anche in via indiretta, alla data del 31 Dicembre 2019, così come risulta dalle Schede Allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3. Di accertare che, in base al risultato della ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune di Gratteri, esistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni nelle società:
 - <u>SOSVIMA</u> Spa, C.F. 04533490829, con sede a Castellana Sicula, Via Risorgimento n.13B (promozione sviluppo locale) quota di partecipazione del Comune 1,22%
 - <u>SRR PALERMO PROVINCIA EST</u>, C.F./P.IVA 06258150827, con sede legale in Piazza XXV Aprile,1 90018 Termini Imerese (PA), (organizzazione del territorio, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) quota di partecipazione del Comune 0,575%;
 - <u>ECOLOGIA E AMBIENTE SpA</u>, C.F. 05160520820, con sede in via Falcone e Borsellino 100/D 90018 Termini Imerese (PA), (Gestori di Pubblici Servizi Rifiuti solidi urbani) quota di partecipazione del Comune 0,95%;
- 4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- Di comunicare l'esito della ricognizione contenuto nella delibera ai sensi dell'art.17,
 D.L. nr. 90/2014 e ss.mm.ii, convertito in Legge 11 agosto 2014, nr. 114, ovvero esclusivamente attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale del Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it;

- 6. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 7. Di provvedere alla pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune della "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Gratteri effettuata ai sensi dell'art.20 del d.lgs nr. 175/2016;
- **8.** Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 d.dlgs nr. 267/2000, considerata l'urgenza di dare attuazione alle decisioni prese dal Consiglio Comunale

Il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria e Tributi (Dott.ssa Maria Teresa Purpura)

PARERI DI COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione, la sottoscritta esprime i pareri di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole. Data 18/01/2024	
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE	
(Dott.ssa Maria Teresa Purpura)	
M	
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole.	
Data 18/01 / 20 21	
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE	
(Dott.ssa Maria Zeresa Purpura)	
Ment	



COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00550180822

PATRIMONIO DELLA PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART.20 D.Lgs nr. 175/2016

CENSIMENTO ANNUALE DELLA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. D.L. NR. 90/2014

RELAZIONE TECNICA

Dati relativi all'anno 2019

Con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 42 del 09/10/2017 questo comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art 4 TUSP, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art.5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 TUSP. In base all'art.20, commi 1 e 2, del D. D.lgs 175/2016, questo Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 34 del 28/12/2018, ha proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2017 e con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 02 del 22/04/2020 ha proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018

L'art. 20 comma 4, TUSP, prevede di procedere, entro il 31/12/2020, all'approvazione di una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019

L'esito della revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019, tenuto conto di quanto contenuto nel Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni così come approvato dal Consiglio Comunale con atto nr. 42 del 09/10/2017, tenendo altresì conto delle società che si trovano già in fase di liquidazione per le quali la partecipazione verrà mantenuta fino la completamento della procedura stessa di liquidazione.

II disposto dell'art.20 del D.Lgs.l75/2016 prevede che entro il 31 dicembre dell'anno successivo le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni devono provvedere ad effettuare una ricognizione periodica di tutte le partecipate possedute alla data del 31/12/2019.

Inoltre l'art.20 indica i criteri generali e gli elementi cui si devono ispirare il "processo di razionalizzazione". Il piano, così come è avvenuto per il Piano straordinario adottato con atto nr. 42 del 09/10/2017.

Sulla base delle indicazioni contenute negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione ed la censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.lgs nr. 175/2016 e art 17 D.L. nr. 90/2014) emanate dal Ministero Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro viene redatta la presente relazione evidenziando i rapporti di partecipazione esistenti tra il Comune di Gratteri e le società partecipate direttamente nonché l'elenco delle partecipazioni detenute con indicazione degli esiti della ricognizione per ciascuna partecipazione.

Le partecipazioni societarie del Comune di Gratteri sono le seguenti:

- <u>SO.SV.IMA</u> Spa, C.F. 04533490829, con sede a Castellana Sicula, Via Risorgimento n.13B (promozione sviluppo locale) quota di partecipazione del Comune 1,22%
- <u>SRR PALERMO PROVINCIA EST</u>, C.F./P.IVA 06258150827, con sede legale in Piazza XXV Aprile,1 90018 Termini Imerese (PA), (organizzazione del territorio, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) quota di partecipazione del Comune 0,575%;
- <u>ECOLOGIA E AMBIENTE SpA</u>, <u>in liquidazione</u> C.F. 05160520820, con sede in via Falcone e Borsellino 100/D 90018 Termini Imerese (PA), (Gestori di Pubblici Servizi Rifiuti solidi urbani) quota di partecipazione del Comune 0,95%;

Le quote di partecipazione del Comune di Gratteri, nelle predette società, sono molto contenute. A ciò si aggiunge che l'ultima tra le Società appena elencate è <u>in liquidazione</u>. La seconda è preposta alla erogazione

e regolamentazione del servizio di gestione rifiuti dell'ATO n. 13 Palermo Provincia Est, costituita in aderenza alle disposizioni della L.R. 9/2010, legge che prevede l'aggregazione delle singole realtà comunali in "ambiti territoriali ottimali", e i servizi da esse resi derivano da obblighi di legge. Per questa ragione si ritiene che la Società in questione non sia oggetto della razionalizzazione previste dalla disciplina di cui al presente Piano, quanto meno in vigenza dell'attuale contesto normativo regionale relativo al sistema dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica.

La SO.SVI.MA, Agenzia di sviluppo costituita nel 1997 per il coordinamento e l'attuazione dei Patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, rientra nel dettato normativo previsto all'art.26 comma 7 del Decreto Legislativo n.175/2016 e del Decreto correttivo n.100/2017.

Valutata la detenibilità della partecipazione o l'adozione di eventuali piani di razionalizzazione, si ritiene che debbano essere valutati anche altri aspetti quali la convenienza economica dell'erogazione del servizio tramite la società rispetto a modalità alternative, il costo-opportunità per l'ente della scelta, la necessità di razionalizzazione dei costi della società sul bilancio dell'ente, i rapporti debito-credito reciproci tra ente e società partecipata, già oggetto di analisi in sede di rendiconto di gestione, nonché la capacità dell'ente di imporre alle partecipate specifici obiettivi gestionali (ricollegandosi altresì a quanto previsto dal Tuel in materia di controllo sulle partecipate, basato sulla definizione di obiettivi e indicatori).

Nella fattispecie in esame, va tenuto presente che tali valutazioni sono state effettuate per partecipazioni di modesta entità che, come sancito dalla Sezione autonomie della Corte dei Conti nella deliberazione n. 19/2017 "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016", si dovrà, comunque, sempre valutare l'opportunità del loro mantenimento alla luce dei parametri sopra indicati ma, tenendo conto della modesta capacità di incidenza dell'Ente sulla loro gestione, si rende impossibile la fissazione di obiettivi gestionali.

Come risulta dall'elencazione delle partecipazioni sopra riportata detenute dal Comune di Gratteri, quest'ultimo non possiede quote di capitale sociale tali da permettere il controllo delle società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Ad oggi si evidenzia che sono ancora in corso le procedure di liquidazione della società <u>ECOLOGIA E</u> <u>AMBIENTE SpA</u>, non sono previste alienazioni di azioni delle altre società partecipate.

Nella fase di verifica delle sussistenti condizioni che rendono possibile il mantenimento delle partecipazioni societarie attualmente in essere e, per le società sotto indicate, si è rilevato che queste non rientrano nelle casistiche specificatamente elencate al comma 2 dell'art. 20 e quindi possono essere mantenute:

1) SO.SVI.MA S.p.a

Forma giuridica: Società per azioni (oggi trasformata in Agenzia di Sviluppo)

Sede legale: Castellana Sicula, Viale Risorgimento n. 13 B — 90020

Indirizzo Pec: sosvima@pec.it Codice fiscale: 04533490829 Data costituzione: 21/05/1997

Stato attività: attiva

Rappresentante legale: Dott. Alessandro Ficile Misura della partecipazione del Comune: 1,22%

2) S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST

Forma giuridica: Società consortile per azioni

Sede legale: Termini Imerese, Piazza XXV Aprile, CAP 90018

Indirizzo PEC: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it

Codice fiscale - P.IVA: 06258150827

Numero REA: PA — 309030

Data atto di costituzione: 21/10/2013

Stato attività: attiva

Commissario straordinario: Dott. Francesco Mannone (D.P.R.S. n.526/2017)

Misura della partecipazione del Comune: 0,575%

3) ECOLOGIA E AMBIENTE S.p.A

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n.100/D - cap. 90018

Indirizzo PEC: atopa5gpec.it Codice fiscale: 051605200820 Numero REA: PA — 238774

Data atto di costituzione: 30/12/2002 **Procedura in corso: liquidazione**

Soggetto liquidatore: Dott. Norata Giuseppe

Indirizzo PEC: gnorata@kalliope.it

Misura della partecipazione del Comune: 0,95%.